Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0030914 del 25/02/2021 - Uscita
Firmatari: **Nannurelli Federico (103402995864760464546996315640728682349)**
Impronta informatica: aa530c7677bfc58a86a6ce05397fcf14cb32f51228b097b72106d05848f4cdde
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

COMUNE DI TERNI
Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni
UFFICIO:
Aree di pregio
Decoro Urbano ed Ambientale
Infrastrutture a rete
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade
Gestione dei Servizi cimiteriali
Benessere degli animali
Rapporti con le Associazioni protezionistiche
Gestione canili municipali

Corso del Popolo 30- 05100 Terni

Tel. +39 0744.549.570

Responsabile dell'Ufficio:
titolare incarico Alta Professionalità
Federico Nannurelli
dottore in Ingegneria Civile
federico.nannurelli@comune.terni.it

AVVISO PUBBLICO

PROCEDURA RISERVATA AI SENSI DELL'ART. 112 D.LGS. 50/2016

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO ED ESECUZIONE DI MODESTI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEGLI SPAZI PERTINENTI [CPV 50230000-6] DA CONVENZIONARE AI SENSI DELLA L. 381/1991 E AI SENSI DELLA L.R. 9/2005.

Premesso che:

Con DGC nr. 31 del 10/02/2021 con la quale l'A.C. ha individuato il Servizio da convenzionare con le cooperative sociali di tipo B iscritte all'albo regionale previsto dalla L.R. 9/2005 per l'inserimento di lavoratori svantaggiati;

Con Determinazione a contrarre n. 528 del 24/02/2021 sono stati definiti gli elementi salienti dell'appalto, le procedure selettive ed i criteri di valutazione delle offerte;

Vista la Legge 8 novembre 1991, n. 381 recante norme sulla "Disciplina delle cooperative sociali" all'art. 1, comma 1 precisa che le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della citata legge ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.

Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.

AVVISA

I soggetti richiamati in premessa possono presentare all'A.C. la manifestazione d'interesse per la presentazione di un progetto sociale di inserimento di soggetti svantaggiati per un periodo sommariamente stimato in anni 1 e per un corrispettivo massimo di complessivi € 87.840,00 costi sicurezza e IVA compresi.

La manifestazione d'interesse dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 03/03/2021 con dichiarazione d'impegno a presentare un progetto sociale contenente una illustrazione delle modalità di scelta del personale svantaggiato, tipo di attività che viene prevista, modalità di monitoraggio dei lavoratori, individuazione delle modalità per un completo e positivo inserimento, tenendo conto delle peculiarità dei luoghi, a seguito di un opportuno coordinamento.

Sulla base del progetto sociale presentato, si procederà all'affidamento del servizio, mediante la stipula della convezione e del capitolato prestazionali i cui schemi tipo, approvati con determinazione dirigenziale n. 528 del 24/07/2021, si allegano al presente avviso.

In base alle linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L. 381/1991 di cui alla determinazione dell'AVCP n. 3/2012, ove sussistono più cooperative interessate alla stipula della convenzione, verrà attivata una procedura comparativa di tipo negoziato tra quante avranno manifestato l'interesse alla stipula della convenzione. La procedura selettiva verrà esperita sul portale telematico degli acquisti della Regione Umbria (Net4Market). Nella lettera di invito verranno specificati gli obiettivi e i criteri in base ai quali verranno comparate le diverse soluzioni tecniche, operative ed organizzative presentate da parte delle cooperative.

Si precisa sin d'ora che potranno partecipare alla procedura negoziata telematica, i soggetti che nella manifestazione di interesse, avranno dichiarato il possesso di mezzi ed attrezzature idonei a formare la "squadra tipo lavori edili stradali" di cui all'art. 8 bis del richiamato schema di capitolato prestazionale.

Si informa che il responsabile unico del procedimento è il Dott. Ing. Federico Nannurelli.

Per maggiori informazioni si prega di contattare il Dott. Ing. Stefano Carloni tramite mail a stefano.carloni@comune.tr.it o direttamente al RUP sopra indicato all'indirizzo federico.nannurelli@comune.tr.it.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Federico Nannurelli)

Schema di

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TERNI E LA COOPERATIVA _____ CON SEDE A _____ AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 E L.R. 9/2005.

L'Ente COMUNE DI TERNI e la Cooperativa sociale _____ (P.IVA_____) iscritta all'Albo delle Cooperative sociali della Regione Umbria di tipo "B" nr. _____ al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 Legge 381/91 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell'art. 5 della Legge 381/91 e della L.R. 9/2005 stipulano la presente convenzione.

In data ……. tra l'Ente _____ (che di seguito per brevità sarà chiamato ENTE) C.F. _____ rappresentato da …… nato a …… il ……, abilitato alla sottoscrizione del presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale nr. _____ del _____ e della determinazione nr. _____ del _____ con la quale è stata finanziata la spesa di € _____ al cap. __ c.c. ____ bilancio ____ – imp. _____ e la Cooperativa sociale _____(P.IVA _____) iscritta all'Albo delle Cooperative sociali della Regione Umbria di tipo "B" nr. _____ (che di seguito sarà chiamata COOPERATIVA), con sede a _____ in _____, nella persona del suo legale rappresentante signor _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____,

VISTI
gli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 9 della Legge 381/91;
la L.R. 9/2005;
la delibera della Giunta Comunale nr. _____ del _____;
la determinazione dirigenziale che da esecuzione alla suddetta deliberazione;
il nuovo dettato costituzionale che al titolo 5^ nel testo novellato dell'art. 118 al comma 4 prevede come principio aspiratore degli Enti Locali il principio della sussidiarietà verticale, ovvero la delegabilità dell'esercizio delle funzioni amministrative pubbliche delle associazioni non profit che operano nel territorio governato.

PREMESSO
- che con l'affidamento alla COOPERATIVA delle attività oggetto della convenzione, l'ENTE e la COOPERATIVA si pongono l'obiettivo di favorire la creazione di opportunità di lavoro e di formazione ed apprendimento professionale per persone svantaggiate e che la convenzione unisce quindi rilevanti finalità sociali all'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione;
- che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la COOPERATIVA svolge attività tra le quali sono comprese quelle oggetto del presente incarico, come risultante dallo statuto societario depositato presso il Registro delle imprese;
- che la COOPERATIVA risulta essere in possesso delle capacità tecniche e delle risorse necessarie per svolgere in maniera puntuale e qualitativamente adeguata l'incarico oggetto della convenzione;
- che permangano per la COOPERATIVA al momento della sottoscrizione le condizioni per l'iscrizione al Registro provinciale ai sensi di legge, come da autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione
È affidato alla COOPERATIVA lo svolgimento delle seguenti attività:
"Servizio di pronto intervento ed esecuzione di modesti lavori di manutenzione ordinaria delle strade e degli spazi pertinenti" Gli interventi riguarderanno strade, piazze e marciapiedi compresi all'interno del territorio del comune di Terni su indicazione dei tecnici comunali preposti al controllo ed attraverso una programmazione temporale delle attività

Quanto sopra per consentire di promuovere il recupero della fiducia sociale che non dipende solo dalla prossimità sociale ma dal rispetto collettivo di un "codice morale" del rispetto delle categorie deboli del territorio.

Il progetto rappresenta un importante obiettivo di sviluppo sociale da perseguire mediante un progetto di inserimento dei lavoratori svantaggiati.

Art. 2 – Durata
La presente convenzione ha durata dal _____al _____ salvo proroghe.

Art. 3 - Obblighi della cooperativa
La COOPERATIVA si impegna:

a) ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91, rispetto alle quali viene previsto il progetto di cui alla presente convenzione;
b) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori devono essere dettagliati in elenchi debitamente sottoscritti dal legale rappresentante della COOPERATIVA e contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello). La COOPERATIVA si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;
c) a nominare e sostituire in caso di necessità un/una responsabile del servizio garantendo la necessaria continuità e qualificazione;
d) ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi territoriali degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge;
e) a rispettare le disposizioni di legge in merito al tipo di rapporto di lavoro intercorrente con i lavoratori e soci-lavoratori impiegati nell'appalto e ad applicare a favore dei lavoratori e soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi territoriali degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi previsti dalle leggi e dai regolamenti interni vigenti;
f) ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore e rispettivi accordi territoriali;
g) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
h) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'ENTE o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;
i) a garantire e favorire nell'erogazione del servizio di cui alla presente convenzione l'opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, che saranno rendicontate nella relazione semestrale; l'attività e il numero di inserimenti lavorativi sarà commisurata e proporzionata alla tipologia del servizio e al corrispettivo: ai fini del rispetto del numero di inserimenti, vengono conteggiati l'insieme degl'inserimenti svolti complessivamente dalla cooperativa.
l) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
m) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nel Capitolato speciale allegato alla presente convenzione;
n) a trasmettere all'ENTE semestralmente una relazione sulle attività svolte, contente un elenco identificativo del personale normodotato e del personale svantaggiato inserito al lavoro, contenente per ognuna: la tipologia di svantaggio, il servizio inviante o certificante lo stato di cui all'art. 4 della Legge 381/91, il tipo di rapporto di lavoro instaurato (tempo pieno/part-time,tirocinio), la data di assunzione;
o) a trasmettere ad ogni revisione all'ENTE un'attestazione da parte dell'incaricata/o delle revisione
circa la permanenza delle condizioni di cui all'art. 4 della Legge 381/91;
p) a predisporre un progetto individuale di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate. Le
modalità di intervento a favore delle persone svantaggiate inserite competono, nel rispetto del
progetto personalizzato concordato, alla COOPERATIVA.

Art. 4 – Verifiche periodiche e controlli
Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'ENTE potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed
i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la COOPERATIVA. Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse anche alla COOPERATIVA. Il referente dell'ENTE incaricato del controllo e alla vigilanza è il Responsabile Unico del procedimento, …… . L'ENTE comunica entro 30 giorni alla COOPERATIVA l'eventuale sostituzione del predetto referente.

L'Ente vigilerà sulla correttezza della fornitura mediante verifiche periodiche e controlli aventi ad oggetto:
a) l'adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione;
b) la conformità della fornitura alle previsioni del capitolato speciale;
c) il grado di soddisfacimento dell'utenza.

Le valutazioni conseguenti alle verifiche ed ai controlli di cui sopra sono espresse per iscritto e comunicate alla Cooperativa sociale. Sulla base delle risultanze della predetta valutazione, l'Ente potrà avanzare rilievi alla Cooperativa sociale, che sarà tenuta a fornire giustificazioni scritte ovvero ad uniformarsi alle prescrizioni eventualmente comunicate dall'Ente entro il termine stabilito. Ad ultimazione della fornitura, la Cooperativa sociale si impegna a trasmettere una relazione concernente l'effettuazione della stessa, con indicazione dei risultati conseguiti e delle problematiche emerse, nonché dei costi effettivamente sostenuti.

Art. 5 - Obblighi dell'ente
L'ENTE si impegna ad erogare per la fornitura dei servizi convenzionati il corrispettivo stabilito in
Euro _____ più IVA, da corrispondere entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura mensile.

L'Ente può sospendere il pagamento alla Cooperativa sociale, qualora contesti, nelle more del pagamento, inadempienze nella esecuzione delle prestazioni, fino a che la Cooperativa sociale non si ponga in regola con gli obblighi contrattuali.
Al fine di garantire la correttezza del rapporto sinallagmatico, la Cooperativa sociale può chiedere la revisione del corrispettivo nel rispetto delle periodicità e sulla base della variazione dei parametri oggettivi di seguito individuati:

- indice dei prezzi calcolato dall'Istituto nazionale di statistica;
- costo del lavoro come determinato periodicamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nelle tabelle di cui all'articolo 87, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 costo del lavoro effettivamente sostenuto dalla Cooperativa sociale, in virtù dell'adeguamento dei contratti di lavoro di cui all'articolo 4, comma 2, alle modificazioni dei contratti collettivi e degli accordi di cui all'articolo 10.

Art. 6 - Ritardi nei pagamenti
Per ritardati pagamenti l'ENTE si impegna a versare alla COOPERATIVA gli interessi di legge.

Art. 7 - Consorzi
Nel caso di convenzione stipulata con un Consorzio, l'eventuale sostituzione della cooperativa esecutrice deve essere autorizzata da parte dell'ENTE.

Art. 8 - Risoluzione della convenzione
La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle
prescrizioni contrattuali dovute a:
- grave inadempimento della COOPERATIVA nell'esecuzione della presente convenzione;
- gravi inadempimenti dell'ENTE previsti dalla legislazione;
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell'ENTE per oltre sei mesi dalla scadenza di cui all'articolo 5;
-riduzione della percentuale delle persone in inserimento lavorativo secondo l'art. 4 comma 2 della Legge 381/91;
È causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della COOPERATIVA dal Registro provinciale delle cooperative, fatta salva la volontà da parte dell'ENTE, sulla base di provvedimento motivato, di fare procedere la convenzione sino alla sua naturale scadenza.

Art. 9 - Risoluzione delle controversie
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la ditta aggiudicataria e il Comune in ordine agli obblighi derivanti dal presente appalto è stabilita la competenza del Giudice Ordinario competente per territorio del Comune.

Art. 10 – Report sociale
Su richiesta dell'ENTE la cooperativa sociale dovrà predisporre e trasmettere un audit di progetto denominato "report sociale" per consentire di analizzare e misurare i risultati perseguire e valutare soluzioni correttive.

Art. 11 - Spese di stipula della convenzione
Le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della COOPERATIVA.

Art. 12 - Allegati alla convenzione
Fanno parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:
- autocertificazione dell'iscrizione al Registro Regionale
- elenco operatori
- elenco volontari
- capitolato speciale firmato per accettazione
- polizza fideiussoria.

Art. 13 - Responsabile del procedimento e Direttore dell'Esecuzione

L'ENTE nomina quale responsabile del procedimento il _____ cui la COOPERATIVA si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo. Il Direttore dell'esecuzione è _____.

Art. 14
(Allegati alla convenzione)
Sono parte integrante della convenzione i seguenti allegati:
a) capitolato speciale ;
b) elenco nominativo del personale impiegato;
c) elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci citato, con riferimento alle cooperative sociali iscritte sia nella sezione B dell'Albo regionale delle cooperative sociali;
d) piani individuali di inserimento;

e) elenco nominativo dei soci volontari impiegati.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data

Per la Cooperativa Sociale/il Consorzio Per l'Ente

Schema di
CAPITOLATO ALLEGATO ALLA CONVENZIONE

ART. 1
OGGETTO DELLE PRESTAZIONI

Il servizio riguarda l'attività di pronto intervento ed esecuzione di modesti lavori di manutenzione ordinaria delle strade e degli spazi pertinenti. Gli interventi necessari consistono sommariamente e non esaustivamente, nella colmatura di buche con conglomerato bituminoso "a freddo" (fornitura a carico della stazione appaltante), modesti interventi di manutenzione di pavimentazioni di pregio, recupero funzionale puntuale dei sistemi di raccolta acque meteoriche (caditoie, scannafossi, chiavicotti, etc), sistemazione fossi di guardia laterali naturali o artificiali e comunque di qualsiasi tipologia di opera atta allo scopo.
Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale, gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti, di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato.

ART. 2
DESTINATARI

La Cooperativa Sociale di Tipo "B" in base alla convenzione stipulata ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381 recante norme sulla "Disciplina delle cooperative sociali" allo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

ART. 3
LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Gli interventi riguarderanno strade, piazze e marciapiedi compresi all'interno del territorio del comune di Terni su indicazione dei tecnici comunali preposti al controllo ed attraverso una programmazione temporale delle attività
.

ART. 4
ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio viene quantificato in un numero presunto di ore a settimana per ogni squadra di operatori muniti di attrezzature idonee.
Il numero ore viene stabilito dal progetto di inserimento e comunque dal Direttore dell'Esecuzione sulla base dei programmi delle attività che verranno definiti possibilmente con cadenza settimanale, salvo variazioni rapportate ad urgenza e contingibilità. Le variazioni o le richieste di urgenza verranno effettuate telefonicamente.

Il numero orario per ogni squadra operativa è di 5 ore giornaliere dalle 8.30 alle 13.30 articolati su 5 giorni settimanali escluso sabato e domenica e festivi. Nel corso di esecuzione del contratto, l'articolazione "standard" qui definita potrà subire variazioni, previa accordi modali tra le parti, con interventi pomeridiani nelle giornate di martedi e giovedi (orario dalle 14.30 alle 17.30). Il numero massimo di ore consentito per ogni squadra non potrà in ogni caso essere superiore a 8 ore giornaliere.
Nel caso di eventi emergenziali o non prevedibili, potranno essere richiesti interventi di natura straordinaria fuori dai normali orari sopra indicati e nei giorni festivi e pre-festivi per un massimo complessivo di 60 ore (da riferirsi all'intera squadra operativa) per tutta la durata della convenzione.

Il servizio deve essere garantito per obiettivi, ed il soddisfacimento deve essere riferito al cronoprogramma determinato dal direttore dell'esecuzione in coerenza con il progetto di inserimento.

ART. 5
PRESTAZIONI

La cooperativa dovrà garantire lo svolgimento delle seguenti prestazioni:

a) elaborare dell'ambito operativo i progetti individualizzati di intervento;
b) collaborare e/o proporre all'organizzazione del servizio al fine di migliorare la qualità delle prestazioni degli operatori;
c) osservare i comportamenti, le caratteristiche ed i problemi degli operatori, raccogliendo le informazioni relative alle condizioni ambientali e psicofisiche;
d) affiancare, quando necessario, l'operatore nel corso dell'attività lavorative;
e) predisporre a cadenza concordata con la Direzione LL.PP. – Manutenzioni / Ufficio Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Strade, una relazione contenente i dati necessari ad una valutazione in merito alla produttività del servizio attuato, ai risultati conseguiti, alle difficoltà incontrate e alle eventuali modifiche al piano di intervento resesi necessarie;
f) fornire per ciascuna squadra operativa una scheda di lavoro mensile recante: data, orari, attività svolte etc, debitamente firmata dagli operatori;

ART. 6
OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge e per tutta la durata della convenzione. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.
La cooperativa è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

Questa amministrazione si riserva di chiedere in qualsiasi momento la documentazione necessaria e prevista dalla normativa vigente per verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. L'amministrazione può richiedere alla ditta aggiudicataria in qualsiasi momento l'esibizione del libro unico al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
Qualora la Cooperativa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra codesta amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio ad altro soggetto senza obblighi. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da codesta amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Cooperativa.
A ciascun operatore dovrà essere garantito:
- Visita medica preventiva;
-materiale antinfortunistico;
- regolare busta paga/cedolino;
- CUD;
- Assicurazione responsabilità civile e oneri riflessi;
- quanto altro necessario e previsto dalla normativa vigente.

La Cooperativa, su richiesta del Comune, dovrà certificare l'avvenuto pagamento delle retribuzioni e dei contributi assicurativi e previdenziali producendo una dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che i contributi versati si riferiscono al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto.
Qualora la cooperativa non dovesse risultare in regola con i predetti adempimenti il Comune procederà alla sospensione dei pagamenti delle fatture, assegnando un termine per la regolarizzazione.
Qualora la Cooperativa non dovesse adempiere entro i termini assegnati il Comune procederà alla risoluzione del contratto, destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli adempimenti contrattuali e previdenziali.
E' fatto obbligo della cooperativa di rispettare le norme in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs n. 81/08 s.m.i. e, conseguentemente , predisporre adeguati piani di sicurezza .

ART. 7
OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della Cooperativa, la quale ne è l'unica responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento delle spese a carico del Comune o in solido con questi, con esclusione del diritto di rivalsa.

ART. 8
PERSONALE DELLA COOPERATIVA

La cooperativa si impegna a garantire la presenza della figura di un Responsabile Tecnico professionale per tutta la durata dell'appalto. Tale soggetto dovrà essere in grado di far fronte alle diverse tipologie di operatori.

Il Responsabile Tecnico è chiamato a svolgere il servizio dovranno:

- svolgere il servizio con impegno, diligenza, professionalità e riservatezza;
- mantenere un contegno riguardoso e corretto nei confronti degli operatori;
- compilare le schede orarie e garantire la compilazione delle stesse da parte degli operatori;
- attuare il piano personalizzato di intervento predisposto in favore di ciascun operatore;
- comunicare con tempestività ai referenti eventuali assenze degli operatori e la loro sostituzione;
- redigere relazioni periodiche (contenente i dati necessari per la valutazione dei risultati raggiunti, le difficoltà incontrate e le eventuali modifiche al piano d'intervento resesi necessarie per ciascun operatore, da consegnare al direttore dell'esecuzione. Inoltre, dovrà essere assicurato il costante e stretto raccordo e il coordinamento con i referenti dell'ufficio comunale preposto;
- comunicare le eventuali modifiche all'orario e al programma di intervento e concordarle con il direttore dell'esecuzione;
- mantenere il segreto d'ufficio nonché quello professionale su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
- partecipare ai momenti di programmazione e verifica stabiliti dall'ufficio comunale preposto;

Il Comune può chiedere in qualsiasi momento alla Cooperativa, esponendo per iscritto le motivazioni, la sostituzione temporanea o definitiva, del personale che sia causa di grave disservizio o accertato malcontento da parte dei cittadini e dimostri il perseverare negli stessi comportamenti pregiudizievoli.

L'aggiudicatario dovrà comunicare al Comune i nominativi degli eventuali volontari, segnalandone la responsabilità, il ruolo e le modalità di utilizzo, i criteri di copertura assicurativa, l'aspetto dell'accesso ai documenti riservati. In nessun caso il personale volontario potrà essere utilizzato in sostituzione del personale qualificato e le relative prestazioni non potranno influire sul costo del servizio.

L'appaltatore prima dell'attivazione del servizio, dovrà comunicare al Comune, il nominativo del Capo Squadra che provvederà in loco giornalmente a seguire gli operatori, e all'organizzazione al coordinamento dei programmi specifici di azione e di intervento

Per garantire la continuità degli interventi la cooperativa dovrà dimostrare adeguate conoscenze operative e tecniche. Nel caso in cui si ravvisino condizioni tecniche pregiudizievoli sul mantenimento, la stabilità statica, la tutela dei beni e dei manufatti pubblici, ecc. si dovrà chiedere l'intervento del R.U.P. incaricato dal Comune che si potrà avvalere di personale qualificato dell'Ente o della sua esperienza tecnica al fine di disporre le giuste misure, sospendere o annullare le lavorazioni.

ART. 8BIS
COMPOSIZIONE SQUADRA TIPO E ATTREZZATURE NECESSARIE

Per lo svolgimento del servizio si definisce "squadra tipo lavori edili stradali" un insieme di risorse umane e mezzi così composto:

- 2 operai fra qualificati e comuni;
- 1 autocarro di idonea portata;
- 1 compattatrice manuale;
- 1 spruzzatrice manuale emulsione bituminosa;
- segnaletica stradale mobile e coni stradali per la delimitazione temporanea del cantiere stradale;
- strumenti ed attrezzi manuali comunemente impiegati nell'edilizia stradale.

ART. 9
DURATA

La durata dell'appalto è sommaria e riguarderà il seguente periodo: _____. Il servizio è previsto fino alla concorrenza dei programmi d'intervento omogenei definiti con il crono programma progettuale fino alla concorrenza della spesa contrattuale finanziata e comunque fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

In corso di validità del contratto, il Comune potrà richiede la diminuzione o l'incremento delle squadre operative, con recupero delle ore lavorative in eccedenza rispetto al monte ore settimanale complessivo.

Il costo d'intervento orario per ogni squadra è così articolato:

- € 21,97 per ogni ora uomo – mezzo esclusa IVA;
- € 17,25 per ogni ora uomo esclusa IVA.

Eventuali interventi da prestare fuori dai consueti orari di cui all'art. 4 verranno conteggiati applicando gli importi sopra indicati con una maggiorazione del 20%.
Tali importi si intendono comprensivi delle necessarie attrezzatura manuali utili all'esecuzione degli interventi richiesti..

ART. 10
INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare alla cooperativa un importo superiore a quello previsto per il presente servizio nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 106 D.Lgs. 50/2016, utilizzando somme stanziate in Bilancio agli stessi patti e condizioni, qualora ciò fosse necessario. Tali disposizioni saranno date dall'amministrazione e la Cooperativa sarà obbligata ad ottemperarvi. Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del servizio. Oltre alle variazioni previste dall'art. 1 del R.D. 2440/23 l'appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 11
AVVIO DEL SERVIZIO

La Cooperativa dovrà iniziare l'espletamento del servizio successivamente alla stipula del contratto. In caso di particolare necessità e urgenza, la Cooperativa, su richiesta del Comune, inizierà il servizio ad intervenuta esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

ART. 12
CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

L'Importo complessivo per il servizio è stimato in € 72.000,00 oltre IVA compresi oneri di sicurezza salvo proroghe o variazioni come sopra riportato.
L'importo è comprensivo di qualsiasi servizi inerente l'attività in convenzione nel suo complesso compresa la somma forfettaria di € 5.000,00 oltre IVA per l'acquisto di materiale vario (escluso asfalto), senza diritto a nuovi maggiori compensi, ritenendosi la Cooperativa in ogni caso soddisfatta dal Comune con il pagamento del corrispettivo.

La Cooperativa, con tale corrispettivo, s'intende soddisfatta di qualsiasi sua spettanza nei confronti del Comune per il servizio di cui trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
Il corrispettivo è comprensivo di qualsiasi spesa dando atto di quanto indicato nell'art. 4.
La liquidazione delle spese avverrà mensilmente a presentazione di regolare fattura, corredata da dichiarazione attestante i versamenti effettuati /previdenziali e assistenziali per gli operatori impiegati nelle attività, sulla base delle ore effettivamente lavorate, oltre i compensi determinati a misura.

ART. 13
INFORTUNI E DANNI

La Cooperativa risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore del prestatore da parte di società assicuratrici.

ART. 14
DIVIETO DI SUB AFFIDAMENTO

E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione. In caso di infrazione commessa dalla Cooperativa, l'unico responsabile verso il Comune e verso terzi, si riterrà la stessa.

ART. 15
ASSICURAZIONI

La Cooperativa è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente all'Amministrazione od a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso.
E' fatto obbligo all'appaltatore di stipulare apposita polizza assicurativa per danni dovuti a responsabilità civile, in favore degli utenti del servizio oggetto dell'appalto, esonerando il Comune da ogni responsabilità. Ogni e qualsiasi responsabilità sia penale che civile ricadrà pertanto sull'impresa restando salvo ogni responsabilità dell'Ente.
La polizza stipulata dovrà essere priva di franchigia.
Copia della polizza dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto.

ART. 16
PENALITA'

Le inadempienze derivanti dagli obblighi contrattuali comporteranno l'applicazione di una penalità, per ogni contestazione, da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 100,00.
L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da formale contestazione dell'inadempienza da parte dell'Amministrazione comunale, nei confronti della quale la Cooperativa avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricezione della contestazione.
Dopo aver contestato almeno tre volte, a mezzo raccomandata A/R, alla Cooperativa l'inadempienza rilevata, l'Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio risolvere il contratto, fatte salve e riservate eventuali azioni per il risarcimento danni.
Rifusione delle spese e pagamenti di eventuali danni e penali, verranno applicati mediante ritenuta sulla rata di pagamento.

ART. 17
CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la ditta aggiudicataria e il Comune in ordine agli obblighi derivanti dal presente appalto è stabilita la competenza del Giudice Ordinario competente per territorio del Comune.

ART. 18
RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER INADEMPIENZA

Sono cause di risoluzione:

- interruzione del servizio senza giusta causa;
- l'aver subappaltato il servizio assunto;
- la sostituzione degli operatori con altri operatori non idonei a svolgere le mansioni richieste;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
- l'aver contestato alla ditta per tre volte, a mezzo PEC, l'inosservanza delle disposizioni del presente capitolato.

Nel caso di risoluzione del contratto la Cooperativa incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale affidamento del servizio ad altra ditta e per tutte le altre circostanze che potrebbero verificarsi.

ART. 19
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale potrà sospendere il servizio, comunicandolo alla Cooperativa tramite PEC, 60gg prima.

Art.20
PIANI DI SICUREZZA E NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI E IGIENE DEL LAVORO

La Cooperativa deve consegnare al Comune e comunque aggiornare in relazione all'entità dei lavori, la durata ed il personale assegnato:

a) Il Piano di Sicurezza sostitutivo del Piano di Sicurezza e di coordinamento nei casi ammessi dalla legge;

b) Piano Operativo di Sicurezza, nei casi ammessi dalla legge,

c) Organico annuo del personale assegnato alle attività che si svolgono. E' valida la dichiarazione mensile delle regolarità degli oneri contributivi ed assicurativi previdenziali ed assistenziali. Tale

Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte della Cooperativa, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione dei rapporti in essere.

Art.23

ALTRI ONERI A CARICO DELLA COOPERATIVA

Oltre agli oneri ed obblighi contenuti nella convenzione sottoscritta con il Comune di Terni sono a carico della Cooperativa anche quelli di seguito elencati:

- La formazione dei cantieri e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle per la salute e l'igiene e la tutela dei luoghi di lavoro e dei lavoratori;
- Le spese per l'impianto, la manutenzione e l'eventuale alimentazione dei mezzi e illuminazione dei cantieri, l'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'intervento, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori;
- L'espletamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, spostamenti, studi, mantenimento e smontaggi a fine lavori, rampe e piste di accesso;
- La vigilanza dei cantieri e la custodia degli stessi, compresi i materiali, gli impianti e i mezzi d'opera necessari per la realizzazione degli interventi nonché delle opere in corso di esecuzione ed eseguite fino all'accettazione da parte dell'A.C., tale vigilanza e custodia si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori;
- La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del Piano Sostitutivo del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza. La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo la Cooperativa obbligata ad attenersi a tutte le disposizioni e norme delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori;
- La pulizia dei cantieri e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni approntamento provvisionale;
- La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni, ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori;
- Gli oneri relativi alle eventuali prove sui materiali;
- Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi e licenze, concessioni, autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici e privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, sanzioni, ecc. in difetto rimane ad esclusivo carico della Cooperativa ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento di eventuali danni;
- La conservazione ed il ripristino delle aree dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendone a proprie spese con opportune opere provvisionali;
- Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e privati ed a persone, o all'A.C., restando libere ed indenni l'A.C. ed il suo personale;
- Le spese per risarcimento di danni dovuti all' abbattimento di piante, per deposito ed estrazioni di materiali;
- Le spese di adeguamento del cantiere depositi e delle aree ricreative e di lavoro dei lavoratori e tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
- La riparazione dei danni che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali;
- Il carico, il trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito ed in opera con le opportune cautele oltre ad evitare danni ed infortuni,
- La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza fossero apportati ai materiali forniti o dai lavori compiuti fino all'accettazione dell'A.C.;
- Il consentimento del libero accesso al Personale di assistenza e sorveglianza dell'A.C. in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche necessarie;
- Lo sgombero e la pulizia dei cantieri dopo l'esecuzione degli interventi, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti, nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di

ogni particolare delle opere, da calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc. e comunque ripristinando l'ambiente naturale precedente all'occupazione;

- La realizzazione e l'istallazione del cartello di cantiere;
- Gli oneri previsti dal capitolato generale di appalto del Ministero LL.PP. (D.M. del 19.04.2000 n. 145) e successive modifiche ed integrazioni;
- Tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione;
- Tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, durante tutto il periodo di validità del contratto.

La Cooperativa è l'unica responsabile della esecuzione degli interventi in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni pattuite, del rispetto di tutte le norme di legge e regolamento; le disposizioni impartite dall'A.C., la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione di tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento debbono intendersi esclusivamente concessi con la miglior tutela dell'A.C. e non diminuiscono la responsabilità della Cooperativa, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo della consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli art.1667 e 1669 del c.c.;

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, la Cooperativa deve provvedere a propria cura e spese senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori previsti nel servizio, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

Art.24

INTERVENTI NON DISCIPLINATI

L'amministrazione Comunale si riserva di richiedere prestazioni aggiuntive non espressamente regolamentate con il presente capitolato nel rispetto delle procedure di leggi e di quanto di volta in volta concordato preventivamente con il RUP o con il Direttore dell'esecuzione.

ART. 25

REVISIONE ED INTEGRAZIONE

Il presente capitolato potrà essere soggetto a revisione ed integrazione ad insindacabile giudizio dell'A.C. qualora si evidenziassero aspetti gestionali e operativi non previsti nella fase di formazione e/o desunti dalle sopravvenute esperienze gestionali.

Nelle clausole d'integrabilità potranno essere considerate prestazioni aggiuntive originariamente escluse e/o non contemplate.

ART. 26

RECESSO ED EVENTUALI PENALI

Nel caso la cooperativa rinunci all'espletamento del servizio, dovrà comunicarlo per iscritto con almeno 60 giorni di preavviso. Nell'ipotesi di mancato rispetto di tale periodo, verrà applicata una penale stabilita nella misura della spesa che l'Amministrazione dovrà sostenere sino all'espletamento del nuovo affidamento.

ART. 27

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto, ivi comprese le spese di registrazione ed i diritti di segreteria, sono a totale carico della Cooperativa, la quale rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

ART.28

DOMICILIO DELLA COOPERATIVA

Per tutti gli effetti del contratto l'appaltatore elegge domicilio nel Comune di Terni.

Art.29

NORME FINALI DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa esplicito rinvio al Codice Civile e alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.